

Alle Imprese che applicano il CCNL settore
Tessile Abbigliamento Calzature
Artigianato

ACCORDO CONTRATTUALE 21 GIUGNO 2004
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURIERO ARTIGIANATO

In data 21 giugno 2004, tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil è stato raggiunto un accordo contrattuale riguardante il settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero artigiano. Si tratta del secondo accordo di "rinnovo contrattuale" stipulato nel comparto artigiano, secondo i contenuti della recente intesa interconfederale del 3 marzo 2004, sottoscritta dalle associazioni artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, in data 17 marzo 2004.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Con decorrenza 1 luglio 2004 e 1 gennaio 2005 i minimi retributivi del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero avranno i seguenti aumenti, differenziati per livello retributivo:

Tabella 1A (Calzaturieri - Tessili - Studi di disegni tessili)

Livelli	Aumenti 1 luglio 2004	Aumenti 1 gennaio 2005	Aumenti totali
6°s	52,22	39,17	91,39
6°	49,29	36,97	86,26
5°	45,05	33,79	78,84
4°	41,70	31,27	72,97
3°	40,00	30,00	70,00
2°	38,30	28,72	67,02
1°	36,12	27,09	63,21

Tabella 1B (Confezioni, pellicceria confezioni, pelli e cuoio, maglie e calze, cappelli, ecc.)

livelli	Aumenti 1 luglio 2004	Aumenti 1 gennaio 2005	Aumenti totali
6° s	52,20	39,17	91,37
6°	48,93	36,71	85,64
5°	44,84	33,64	78,48
4°	41,46	31,10	72,56
3°	39,76	29,83	69,59
2°	38,03	28,54	66,57
1°	35,98	26,99	62,97

Tabella 1C (Lavorazioni a mano e/o su misura)

livelli	Aumenti 1 luglio 2004	Aumenti 1 gennaio 2005	Aumenti totali
6° s	52,19	39,16	91,35
6°	48,69	36,53	85,22
5°	44,59	33,46	78,05
4°	41,22	30,92	72,14
3°	39,53	29,65	69,18
2°	37,80	28,36	66,16
1°	35,74	26,81	62,55

Eventuali aumenti corrisposti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali possono essere assorbiti dagli incrementi retributivi riportati nelle precedenti tabelle (1A 1B 1C)

Inoltre, a far data dal 1 luglio 2004 non dovrà più essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.).

UNA TANTUM

Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo contrattuale (21 giugno 2004), deve essere riconosciuta una cifra "una - tantum", a copertura del periodo di "vuoto contrattuale" (1 aprile 2002 - 30 giugno 2004).

Gli importi forfetari sono i seguenti:

	Importi una tantum a	Importi di una tantum ridotti in caso di corresponsione dell'i.v.c.(*) b
Operai-impiegati-quadri	300,00 euro lordi	110,00 euro lordi
Apprendisti	220,00 euro lordi	80,00 euro lordi

(*) l'accordo sindacale prevede dei valori di "una tantum" ridotti, in caso di corresponsione nel periodo 1/4/2002 - 30/6/2004 dell'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.); a titolo convenzionale, per il periodo richiamato, gli importi di i.v.c. da detrarre sono stati quantificati, per tutti i livelli di inquadramento contrattuale, in 190,00 euro lordi e per gli apprendisti in 140,00 euro lordi. L'ipotesi che ricorre per le imprese con servizio paghe in CNA è la b.

Gli importi di una - tantum devono essere corrisposti in due rate, unitamente alle retribuzioni afferenti i mesi:

	Operai-intermedi-impiegati	Apprendisti
Ottobre 2004	50,00	30,00
Maggio 2005	60,00	50,00
Totale	110,00	80,00

Tali importi vanno commisurati all'anzianità di servizio maturata nel periodo intercorrente tra il 1 aprile 2002 e il 30 giugno 2004, considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a due settimane.

TRATTENUTA SINDACALE

Contestualmente alla stipula dell'accordo sindacale relativo alla parte economica, le parti sociali firmatarie hanno definito un protocollo riguardante le modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per la trattativa sindacale.

UFFICIO CONTRATTUALISTICA